SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 9 maggio 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

97A2930

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1997, n. **120**.

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, al fine di consentire un completo ed obiettivo giudizio su tutte le qualità del valutando, appare opportuno che l'autorità compilatrice della documentazione caratteristica disponga di esaurienti elementi di informazione, forniti dall'autorità che impiega direttamente l'ufficiale, non limitati ai soli aspetti tecnici;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito dal seguente: «Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorità civile il riferimento alle qualità militari è omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione è il seguente: «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dell'art. 10, della legge n. 189/1959 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 10. — Ai militari del Corpo della Guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e le legge penale militare.

Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medicolegali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie».

— Il D.P.R. n. 429/1967, reca: «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza».

— I commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono i seguenti:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2.-3. *(Omissis).*

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Il terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 429/1967 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza) così recitava: «Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici e non contengono qualifiche».

97G0152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 23 aprile 1997.

Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a progetti di valorizzazione turistica delle aree storico-culturali della Magna Grecia - fascia jonica nell'ambito del programma multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'Ob.1».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DELEGA PER IL TURISMO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C(94) 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C(95) n. 1146;

Vista la misura 3 del sottoprogramma I «Itinerari culturali interregionali»;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1996 e 6 novembre 1996 concernenti l'ammissione a contributi delle iniziative per la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica nelle aree storico-culturali della Magna Grecia - fascia jonica delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia;

Visti in particolare l'art. 9 del citato decreto 20 settembre 1996 e l'art. 3 del citato decreto 6 novembre;

Visti i verbali e relativi allegati della commissione tecnica di valutazione di cui al citato art. 9;

Tenuto conto delle priorità indicate dalle regioni Basiliata, Calabria e Puglia;

Considerata la disponibilità delle risorse finanziarie sia comunitarie che nazionali relative alla iniziativa di cui sopra ammontanti a complessivi 44,047 MECU;

Visto l'art. 4 del citato decreto 20 settembre 1996 che prevede il riparto del contributo pubblico di una quota fino ad un massimo del 30% per interventi proposti da soggetti privati e per il restante 70% per interventi proposti da enti pubblici;

Considerata la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Considerato che ai sensi del citato art. 9, comma 4, occorre approvare, mediante decreto ministeriale l'elenco dei progetti ammessi e l'ammontare del contributo concesso, tenuto conto delle previsioni finanziarie di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti trasmessi dagli enti pubblici territoriali per le annualità 1995 e 1996 come riportato nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

È approvato l'elenco dei progetti trasmessi da soggetti privati per le annualità 1995 e 1996 ammessi a contributo come riportato nell'allegato *B* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

È approvata la graduatoria dei progetti trasmessi dagli enti pubblici territoriali per l'annualità 1997 come riportato nell'allegato *C* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

È approvato l'elenco dei progetti trasmessi da soggetti privati per l'annualità 1997 ammessi a contributo come riportato nell'allegato *D* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

1. Sono accolte le domande di finanziamento realtive ai progetti riportati nell'allegato *E* che forma parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo a fianco di ciascuno indicato.

2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili, ma non ammesse a contributo per mancanza di risorse potranno essere successivamente oggetto di finanziamento a valere su ulteriori risorse che si rendano disponibili per revoche e/o rinvenienti dalla riprogrammazione.

Art. 6.

I contributi saranno erogati secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto 20 settembre 1996 di cui alle premesse, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di rotazione - IGFOR - Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: BERSANI

Allegato - A -

GRADUATORIA PROGETTI PUBBLICI ANNUALITA' '95-'96

Elenco progetti già cantierati

N.	Soggetto proponente e progetto	Regione
106	Provincia di Matera: lavori urgentissimi di ribitumatura SP Bernalda-Metaponto	Basilicata

Elenco progetti preliminari e definitivi riferiti ai punti a), b) e c) dell'art. 3 del D.M. 20 settembre 1996

N.	Soggetto proponenente e progetto	Punteggio	Regione
208	Comune di S.Ilario dello Ionio: Interventi sistemazione, viabilità a monte SS 106 raggiungimento area archeologica Locri, realizzazione spazi sosta e parcheggio	31	Calabria
174	Comune di Ardore: Sistemazazione area parrcheggio margine SS 106 in Ardore Marina	30	Calabria
248	Comune di Casignana: Progetto miglioramento fruibilità area archeologica Villa Romana di Casinius (Tip. B)	30	Calabria
93	Comune di Policoro: Completamento dei ''Giardini Murati''	29	Basilicata
148	Comune di Scanzano Ionico: Progetto di ristrutturazione dei fabbricati Parco archeologico di ''Termitito''	29	Basilicata
230	Ente regione Calabria: Lotto funzionale per realizzazione spazì di sosta e di parcheggio auto, camper, caravan	29	Calabria
231	Ente regione Calabria: Lotto funzionale per ristrutturazione e riqualificazione manufatti ricettivi e realizzazione servizi sportivi e congressuali	29	Calabria
233	Ente regione Calabria: Lotto funzionale per la realizzazione posti di ristoro	29	Calabria
236	Comune di Staletti: Centro turistico giovanile e sociale ''Il viaggio di Ulisse''	29	Calabria
205	Comune di Reggio Calabria: Progetto S. Agata - itinerari turistici nel comune di Reggio Calabria	29	Calabria
150	Comune di Rotondella: Progetto per il miglioramento delle condizioni di percorribilità, accessibilità all'area archeologica di Monte Coppolo	26	Basilicata

7	Comune di Taranto: Progetto per l'area attrezzata per la sosta e parcheggio per turismo itinerante	25	Puglia
1	Provincia di Taranto: Recupero funzionale del piano cantinato, piano terra, I° piano dell'immobile ex convento S. Michele sito nella città vecchia, via Duomo, Taranto	25	Puglia
13	Comune di Taranto: Realizzazione ostello per la gioventù negli stabiliti di via Garibaldi angolo vico Nove Lune	25	Puglia
19	Comune di Taranto: Realizzazione ostello per la gioventù negli stabili di vico Civitanova in attacco con il palazzo Pantaleo	25	Puglia
6	Comune di Taranto: Valorizzazione turistica e fruizione dei resti archeologici nei giardini del Peripato	25	Puglia
90	Comune di Policoro: Miglioramento condizioni viabilità, percorribilità, accessibilità aree archeologiche, ricettività ed accoglienza (Tip. C)	25	Basilicata
90	Comune di Policoro: Miglioramento condizioni viabilità, percorribilità, accessibilità aree archeologiche, ricettività ed accoglienza (Tip. B)	25	Basilicata
249	Comune di Spezzano Albanese: Valorizzazione turistica del Parco archeologico di Torre Mordillo	25	Calabria
160	Comune di Amendolara: Realizzazione polo tecnologico multimediale per promozione e valorizzazione beni archeologici, culturali ed ambientali Magna Grecia con miglioramneto condizioni fruibilità siti	25	Calabria
244	Comune di Borgia: Piazzale di sosta turistica, parcheggi per pullman, auto a servizio del Parco archeologico	24	Calabria
30	Comune di Leporano: Miglioramento delle condizioni visitabilità ed accessibilità delle aree archeologiche: sistemazione a parco archeologico	24	Puglia
2	Provincia di Taranto: Interventi per miglioramento condizioni percorribilità, accessibilità aree archeologiche Taranto, Leporano e Manduria	23	Puglia
8	Comune di Taranto: Progetto di parco urbano archeologico per la tutela e la valorizzazione delle antiche mura greche della città di Taranto - I modulo	22	Puglia
9	Comune di Taranto: Progetto dei percorsi di collegamento tra le aree archeologiche di Collepasso-Solito-Corbisea	22	Puglia
120	Provincia di Matera: Percorsi di storia: progetto di didascalie delle aree archeologiche da Metaponto a Policoro	22	Basilicata
110	Provincia di Matera: S.P. Andriace. Intervento di ribitumatura, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	22	Basilicata

113	Provincia di Matera: S.P. Tursi–Policoro. Intervento di ribitumatura, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	22	Basilicata
116	Provincia di Matera: S.S. Destra–Basento. Intervento di ribitumatura, regimazione acque, barriere metalliche e segnaletica	22	Basilicata
237	Comune di Pietrapaola: Strada accesso parco archeo–logico sito in località Muraglie–Cerasello	22	Calabria
132	Comune di Nova Siri: Ristrutturazione a fini ricettivi di edilizia pubblica preesistente con caratteristiche di pregio da adibire ad "Ostello" della gioventù	21	Basilicata
142	Comune di Bernalda: Parco archeologico monumentale "Torre di mare" - Tip.B	21	Basilicata
190	Comune di Bova Marina: Area archeologica S.Pasquale – sistemazione	21	Calabria
159	Comune di Francavilla Marittima: Realizzazione in–terventi miglioramento condizioni visitabilità, accessi–bilità area archeologica Timpone della M–Macchiabate	20	Calabria
32	Comune di Leporano: Miglioramento condizioni visi–tabilità accessibilità aree archeologiche: riqualifica–zione ambientale aree contigue	20	Puglia
22	Comune di Manduria: Parco archeologico mura mes–sapiche – parcheggio e recupero ambientale aree adiacenti	20	Puglia
234	Comune di di Monasterace: Progetto parco archeologico antica Kaulonia. Realizzazione di strutture e percorsi pedonali per la fruibilità e la valorizzazione dei reperti emergenti	20	Calabria
142	Comune di Bernalda: Parco archeologico monumentale "Torre di mare"– Tip. C	20	Basilicata
4	Comune di Taranto: Progetto integrato valorizzazione turistica area storico–culturale p.zza Castello	19	Puglia
31	Comune di Leporano: Miglioramento condizioni visi–tabilità accessibilità aree archeologiche– sistamazione zona archeologica promontorio Saturo	19	Puglia
139	Comune di Bernalda: Recupero p.zza S. Leone Magno e parcheggio	19	Basilicata
134	Comune di Nova Siri: Miglioramento condizioni per–corribilità, accessibilità area archeologica sita in località "Cugno dei Vagni", da realizzare lungo o in prossimità dell'area	19	Basilicata
5	Comune di Taranto: cartellonistica e segnaletica fina–lizzata all'accessibilità delle aree archeologiche	18	Puglia
21	Comune di Manduria: Parco arch. mura messapiche – progetto preliminare di illuminazione artificiale	18	Puglia

91	Comune di Pisticci: Progetto di infrastrutture per miglioramento fruibilità turistica area archeologica Incoronata di Metaponto	18	Basilicata
133	Comune di Nova Siri: Miglioramento condizioni di visitabilità,accessibilità dell'area archeologica sita in località "Cugno dei Vagni" del territorio comunale	18	Basilicata
220	Comune di Trebisacce: Parco archeologico località Broglio	18	Calabria
20	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche- progetto di sistemazione, dotazione servizi informativi ed accessibilità del Fonte Pliniano	17	Puglia
25	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-prog. esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	17	Puglia
26	Comune di Manduria: Parco arch. mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	17	Puglia
24	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	17	Puglia
229	Ente regione Calabria: lotto funzionale per recupero ambientale delle zone limitrofe all'area archeologica	17	Calabria
232	Ente regione Calabria: Lotto funzionale per sistemazione viabilità per assicurare il raggiungimento e l'accessibilità ai siti archeologici	17	Calabria
213	Comune di Marina Gioiosa Ionica: Progetto riqualificazione spazi circostanti torre saracena - teatro romano - torre Galea	17	Calabria
195	Provincia di Crotone: Itinerario per la fruibilità delle aree archeologiche tra il promontorio Lacinio e i promontori Iapigi	17	Calabria
214	Comune di Marina Gioiosa Ionica: Illuminazione area interessata teatro romano e torre saracena	17	Calabria
143	Comune di Bernalda: Area urbana Metapontum (Apollo Licio) (Tip. B)	16	Basilicata
144	Comune di Bernalda: Tempio di Hera (Tavole Palatine) - (cartellonistica, realizzazione area sosta, illuminaz.)	16	Basilicata
115	Provincia di Matera: S.P. Tursi-Policoro. Intervento di ribitumatura, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	16	Basilicata
119	Provincia di Matera: Lavori costruzione di una variante in località "Castello" lungo la S.P. Pozzitello- Pisticci-S.Basilio	16	Basilicata
189	Comune di Fiumara: Itinerario culturale-turistico "Fiumara" con valorizzazione elementi architettonici, migl. condizioni viisitabilità accessibilità area archeologica	16	Calabria

235	Comune di Villapiana: Progetto integrato Magna Grecia per lo sviluppo occupazione giovanile costa ionica della Calabria	16	Calabria
17	Comune di Taranto: Realizzazione parcheggio sotterraneo a silos ..... a p.zza Castello angolo discesa Vasto (posti 72)	15	Puglia
212	Comune di Marina Gioiosa Ionica: Progetto preliminare ristrutturazione riconversione fini ricettivi ex scuola elementare frazione Torre Galea e impianto polivalente	14	Calabria
201	Comune di Bruzzano Zeffirio: Riualificazione aree archeologiche degli oratori greco-bizantini dei monaci Basiliani, atrtraverso realizzazione percorso itinerante attrezzato...	14	Calabria
246	Comune di Gerace: Progetto recupero valorizzazione area archeologica Contrada Stefanelli	14	Calabria
165	Comune di Portigliola: Il tempo ritrovato	14	Calabria
167/b	Comune di Reggio Calabria: parco archeologico ''Trabocchetto''	14	Calabria
247	Comune di Spezzano Albanese: Teatro all'aperto e servizi connessi	14	Calabria
136	Comune di Bernalda: Progetto pista pedonale e ciclabile tratto acquedotto E.A.A.P.– museo archeologico	13	Basilicata
137	Comune di Bernalda: Progetto pista pedonale e ciclabile tratto P.zza S.Leone–Torremare residence–serbatoi E.A.A.P	13	Basilicata
138	Comune di Bernalda: Progetto pista pedonale e ciclabile tratto P.zza S. Leone – Torremare residence	13	Basilicata
23	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche– progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità sistemazione	12	Puglia
27	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche–progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	12	Puglia
28	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche–progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	12	Puglia
107	Provincia di Matera: S.P. Santa Sofia–mare: intervento ribitumazione, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	12	Basilicata
111	Provincia di Matera: S.P. Scanzano–mare: intervento ribitumazione, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	12	Basilicata
112	Provincia di Matera: S.P. Policoro–mare: intervento ribitumazione, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	12	Basilicata
240	Comune di Cassano allo Ionio: Impianto fotovoltaico servizio pubblica illuminazione area archeologica	12	Calabria

162	Comune di Caulonia: Segnaletica, illuminazione dell'area interessata dalla Torre Camillari	12	Calabria
18	Comune di Taranto: Realizzazione parcheggio sotterraneo a silos ..... in p.zzetta S. Eligio (posti 60)	11	Puglia
250	Comune di Spezzano Albanese: Valorizzazione turistica del parco archeologico di Torre Mordillo	11	Calabria
92	Comune di Pisticci: Progetto di recupero valorizzazione ambientale Boscata Costiera	10	Basilicata
217	Comune di Isca sullo Ionio: musei virtuali degli itinerari della Magna Grecia (Tip. C)	10	Calabria
251	Comune di Spezzano Albanese: Valorizz. parco archeologico Torre Mordillo	10	Calabria
188	Comune di Guardavalle: Progetto area attrezzata per sosta e parcheggio tra costa, ferrovia e S.S. ionica	10	Calabria
222	Comune di Melito Porto Salvo: Ristrutturazione riconversione a fini ricettivi parte dell'edilizia pubblica centro storico Pentidattilo	10	Calabria
228	Comune di Pietrapaola: Impianto fotovoltaico servizio aree archeologiche ''Muraglie di Annibale'' e ''Cerasello''	10	Calabria
224	Comune di Botricello: Progetto preliminare relativo recupero area archeologica e creazione strutture turistiche, ricettive, ricreative e culturali	5	Calabria

ELENCO PROGETTI IN AMBITO NON PRIORITARIO ANNUALITA' 95-96

N.	Soggetto proponenente e progetto	Punteggio	Regione
210	Comune di Bova: Progetto riguardante la esecuzione di interventi intesi miglioramento condizioni percorribilità, accessibilità, visibilità	14	Calabria
226	Comune di Cropalati: Impianto fotovoltaico servizio parco arch. "Santa Maria"	14	Calabria
227	Comune di Paludi: Impianto fotovoltaico servizio parco archeologico "Castiglione di Paludi"	14	Calabria
187	Comune di Santa Severina: realizzazione parcheggio sosta e servizio turistico per auto, autobus, camper, caravan a servizio area ...	14	Calabria
209	Comune di Bova: Rist.riconv. Fini ricettivi fabbricato preesistente	14	Calabria
211	Comune di Grotteria: prog. preliminare di sala congressuale	13	Calabria
221	Comune di San Sosti: Itinerari turistici delle zone archeologiche di Artemisia e Castello della Rocca	13	Calabria
206	Comune di Nocara: Nuovi strumenti per visita parco archeologico progetto sperimentale di didattica applicata relativo al Parco archeologico-turistico storico-culturale Presinace in Serra Maiori Antropici	13	Calabria
88	Comune di Laterza: Creazione supporti informativi decentrali per fruizione patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale del territorio di Laterza ...	12	Puglia
158	Comunità Montana Sila greca: Realizzazione interventi migl. condizioni visitabilità, accessibilità, aree archeologiche Cariati, Pietrapaola,.....	11	Calabria
152	Comune di Cerchiara di Calabria: Parco naturale archeologico, speologico com.le Cessuta. Progetto di completamento	10	Calabria
196	Comune di Gioiosa Ionica: Stralcio progetto "costituzione parco arch. Naniglio strutture di sostegno"	10	Calabria
185	Comune di Samo:Riqualificazione area archeologica ruderi vecchia Samo "Precacore"	10	Calabria
180	Comune di Agnana Calabra: recupero valorizzazione area archeologica delle miniere di carbone	10	Calabria
34	Comune di Mottola: Progetto preliminare valorizzazione e recupero turistico culturale mura greche di Mottola	10	Puglia
204	Comune di Caraffa del Bianco:recupero e riutilizzo del Palazzo Barletta	10	Calabria
238	Comune di Terravecchia: realizzazione strada d'accesso al parco archeologico in loc. Prujia	7	Calabria

239	Comune di Paludi: Parco archeologico Castiglione Paludi: Miglioramento visibilità, accessibilità emergenze archeologiche	7	Calabria
182	Comune di Palizzi: Fruizione area storico-culturale dell'Alica	4	Calabria
183	Comune di Palizzi: Illuminazione area interessata Castello dei Colonna	4	Calabria
184	Caomune di Palizzi: Realizzazione parcheggio e illuminazione area torre Mozza	4	Calabria
186	Comune di S.Agata del Bianco: miglioramento condizioni visitabilità, accessibilità aree archeologiche	4	Calabria
161	Comune di Cittanova: Realizzazione impianto sportivo polivalente in loc. Santa Maria	2	Calabria
215	Comune di Gioiosa Jonica: Illuminazione area interessata dalla Torre Galea	2	Calabria

ELENCO PROGETTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI AMMESSI A CONTRIBUTO
Annualità 1995-96

Allegato - B

N.	Soggetto proponente	Contributo	Regione
37	CA.DE.ME	200.000.000	Puglia
38	Pastore E.	50.000.000	Puglia
39	Nuova Tur. Sport	147.608.250	Puglia
40	Bel Ami	158.700.000	Puglia
41	GE.VI TURIST	200.000.000	Puglia
42	Porticciolo	200.000.000	Puglia
43	Colimena	200.000.000	Puglia
44	Romapial	173.411.603	Puglia
46	Canneto Beach	190.000.000	Puglia
47	Calamaio C.	200.000.000	Puglia
49	Terrazza Time	20.000.000	Puglia
51	Tribuzio V.	199.000.000	Puglia
52	Satramar	200.000.000	Puglia
53	Nuovo Pink	200.000.000	Puglia
58	La Ginestra	200.000.000	Puglia
59	Chimee s.r.l.	200.000.000	Puglia
60	RAHO E.	200.000.000	Puglia
61	Ristur. s.r.l.	107.424.445	Puglia
62	D'Alessio A.	27.874.014	Puglia
63	Modeo E.	181.000.000	Puglia
64	Imm. Zamora s.r.l.	200.000.000	Puglia
65	G.R.A. s.r.l.	200.000.000	Puglia
66	Rossetti	165.000.000	Puglia
67	Piccadilly Holiday	109.536.051	Puglia
68	Basile G.	80.000.000	Puglia
69	Lippolis M.	86.300.000	Puglia
70	Pasquale R.	167.218.000	Puglia
72	Longo L.	200.000.000	Puglia
73	Stano D.	200.000.000	Puglia
74	Missiani M.R.	57.250.000	Puglia
75	Colizzi G.	148.522.542	Puglia
76	Masi G.	90.500.000	Puglia
77	Tinelli G.	200.000.000	Puglia
79	Pastore C.	87.000.000	Puglia
80	Melicchio C.	34.200.000	Puglia
81	Lomedana S.	67.684.188	Puglia
82	Biase C.	187.000.000	Puglia
83	Falcone N.	127.233.527	Puglia
	TOTALE	5.662.462.620	

N.	Soggetto proponente	Contributo	Regione
94	Pessolano M.	180.000.000	Basilicata
97	Chiruzzi G.	200.000.000	Basilicata
98	Pastore G.	200.000.000	Basilicata
104	C. Riva Greci	200.000.000	Basilicata
122	Di Matteo D.	113.689.376	Basilicata
124	Genovese M.	72.500.000	Basilicata
125	Stigliano M.	110.000.000	Basilicata
127	Hotel Eraclea	187.000.000	Basilicata
128	Castroboleto	173.000.000	Basilicata
129	Soleado	200.000.000	Basilicata
130	Montagna F.	159.186.500	Basilicata
131	Latronico A.	109.975.250	Basilicata
141	Matarazzo	200.000.000	Basilicata
146	Passarelli G.	108.000.000	Basilicata
149	S.T.A.M. S.r.l.	200.000.000	Basilicata
151	De Stefano G.	200.000.000	Basilicata
87	Nittis Impianti	100.000.000	Basilicata
95	Parco di Apollo	89.900.000	Basilicata
147	Fontana del Fico Policoro	66.821.730	Basilicata
100	Aurora S.r.l.	150.000.000	Basilicata
101	Bia Angelo	56.827.340	Basilicata
103	Buca delle Grazie Cristaldi	12.666.000	Basilicata
126	La Polla	200.000.000	Basilicata
	TOTALE	3.289.566.196	

N.	Soggetto proponente	Contributo	Regione
252	Camping Thurium	200.000.000	Calabria
157	Costruzioni Servizi s.r.l.	162.000.000	Calabria
199	Pulitanò Maria	81.000.000	Calabria
	TOTALE	443.000.000	

RIEPILOGO:	
Totale regione Puglia	5.662.462.620
Totale regione Basilicata	3.289.566.196
Totale regione Calabria	443.000.000
TOTALE GENERALE	9.395.028.816

Allegato - C -

GRADUATORIA PROGETTI PUBBLICI ANNUALITA' '97

preliminari e definitivi riferita ai punti a), b) e c) dell'art. 3 del D.M. 20 settembre 1996 e del D.M. 6.11.1996

N.	Soggetto proponenente e progetto	Punteggio	Regione
46	Comune di Locri: Lavori necessari per una migliore visibilità, accessibilità ed accoglienza nell'area archeologica di Locri-Epizepheri	33	Calabria
27	Comune di Scanzano Ionico: Progetto di ristrutturazione dei fabbricati Parco archeologico di "Termitito"	29	Basilicata
11	Comune di Bernalda: Migliori condizioni di visibilità, visitabilità e percorribilità delle arre archeologiche Metapontum (Apollo Licio) Tip. A	28	Basilicata
14	Comune di Rotondella: Miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'area archeologica Monte Coppolo	28	Basilicata
33	Comune di Amendolara: Realizzazione polo tecnologico multimediale per promozione e valorizzazione beni archeologici, culturali e ambientali Magna Grecia con miglioramento condizioni fruibilità siti	25	Calabria
73	Comune di Borgia: Piazzale sosta turistica, parcheggi pullman, auto a servizio parco archeologico	24	Calabria
32	Comune di Francavilla Marittima: Realizzazione interventi miglioramento condizioni visitabilità, accessibilità area archeologica Timpone della M. - Macchiabate	20	Calabria
10	Comune di Bernalda: Completamento centro servizi turistici Metaponto Lido	19	Basilicata
13/a	Comune di Bernalda: Castello medievale di Bernalda - ala A- ostello della gioventù	15	Basilicata
13/b	Comune di Bernalda: Castello medievale di Bernalda - ala B- punto ristoro e servizi integrativi	15	Basilicata
12	Comune di Bernalda: ristrutturazione e riconversione ex convitto scuola Metaponto Lido	14	Basilicata
59	Comune di Catanzaro: Archeologia-turismo-ambiente: dalla costa al cuore della Calabria	14	Calabria
53	Comune di Cassano allo Ionio: Impianto fotovoltaico servizio pubblica illuminazione area archeologica	12	Calabria
35	Comune di Condofuri: Miglioramento percorribilità ed accessibilità alle aree archeologiche Peripoli, Amendolea, Galliciano	12	Calabria

47	Comune di Terranova da Sibari: Interventi per il migl. della percorribilità e ricettività alle aree archeologiche della sibaritide	10	Calabria
63	Comune di Villapiana: ristrutturazione di fabbricato da adibire ad ostello per la gioventù	10	Calabria
34	Comune di Condofuri: Ristrutturazione e riqualificazione di struttura para ricettiva esistente per la realizzazione di servizi integrativi congressuali	9	Calabria
36	Comune di Motta San Giovanni: Progetto di sistemazione e accessibbilità stradale di accesso siti archeologici	8	Calabria
38	Comune di Motta San Giovanni: Realizzione di un locale di pubblico spettacolo all'aperto	5	Calabria
44	Comune di Siderno: Realizzazione verde attrezzato percorso storico-culturale località Randazzo	3	Calabria
26	Comune di Rotondella: accesso all'area di Monte Coppolo	2	Basilicata
28	Comune di Strongoli: progetto di massima per sviluppo e valorizzazione turismo	2	Calabria
30	Comune di Cirò Marina: progetto per la valorizzazione delle opere storico-culturali ed archeologico della Magna Grecia	2	Calabria
37	Comune di Motta San Giovanni: Miglioramento condizioni di visitabilità siti archeologici	2	Calabria
50	Comune di Riace: Realizzazione parcheggio nell'area di ritrovamento dei bronzi	2	Calabria
54	Comune di Montegiordano: Sistemazione strada d'accesso al parco archeologico	2	Calabria

ELENCO PROGETTI IN AMBITO NON PRIORITARIO ANNUALITA' 97

N.	Soggetto proponenente e progetto	Punteggio	Regione
15	Comune di Montalbano Jonico: Itinerario di visita arch. al parco del Termitito	14	Basilicata
31	Comunità Montana Sila greca: Realizzazione interventi migl. condizioni visitabilità, accessibilità, aree archeologiche Cariati, Pietrapaola,.....	11	Calabria
6	Comune di Castellaneta: compl. campo sportivo	2	Puglia
29	Comune di Terravecchia: Realizzazione strada d'accesso al parco archeologico in località Prujia	7	Calabria

Allegato - D

ELENCO PROGETTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI
AMMESSI A CONTRIBUTO

annualità 1997

N.	Soggetto proponente	Contributo (in lire)	Regione
4	Pirro Tour	159.243.500	Puglia
5	SIAM	145.000.000	Puglia
	Totale	304.243.500	
18	Chiarella A.	96.690.000	Basilicata
20	Chet	199.000.000	Basilicata
21	Colucci G.	100.000.000	Basilicata
25	Jonio Tour	200.000.000	Basilicata
	Totale	595.690.000	
64	Lombardo L.	99.000.000	Calabria
65	Cogliandro G.	200.000.000	Calabria
71	Camping "Il Salice"	200.000.000	Calabria
	Totale	499.000.000	
	TOTALE GENERALE	1.398.933.500	

Allegato - E -

ELENCO PROGETTI PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI

ammessi e cantierati - annualità 1995-96

N.	Soggetto proponenente e progetto	Punteggio	Costo (in lire)	Contributo concesso (in lire)
106	Provincia di Matera: lavori urgentissimi di ribitumatura SP Bernalda-Metaponto	Cantierato	151.919.300	151.919.300
208	Comune di S.Ilario dello Ionio: Interventi sistemazione viabilità a monte SS 106 raggiungimento area archeologica Locri, realizzazione spazi sosta e parcheggio	31	2.344.800.000	1.980.000.000
174	Comune di Ardore: Sistemazione area parrcheggio margine SS 106 in Ardore Marina	30	200.000.000	200.000.000
248	Comune di Casignana: Progetto miglioramento fruibilità area archeologica Villa Romana di Casinius (Tip. B)	30	2.250.000.000	1.702.000.000
93	Comune di Policoro: Completamento dei ''Giardini Murati''	29	2.261.000.000	2.261.000.000
148	Comune di Scanzano Ionico: Progetto di ristrutturazione dei fabbricati Parco archeologico di ''Termitito''	29	1.930.000.000	1.780.000.000
230	Ente regione Calabria: Lotto funzionale per realizzazione spazi sosta e parcheggio auto, camper, caravan	29	2.000.000.000	2.000.000.000
231	Ente regione Calabria: Lotto funzionale per ristrutturazione e riqualificazione manufatti ricettivi e realizzazione servizi sportivi e congressuali	29	1.000.000.000	1.000.000.000
233	Ente regione Calabria: Lotto funzionale per la realizzazione posti di ristoro	29	1.000.000.000	1.000.000.000
236	Comune di Stalettì: Centro turistico giovanile e sociale ''Il viaggio di Ulisse''	29	1.825.000.000	1.100.000.000
205	Comune di Reggio Calabria: Progetto S. Agata - itinerari turistici nel Comune di Reggio Calabria	29	2.835.620.000	2.380.000.000
150	Comune di Rotondella: Progetto per il miglioramento delle condizioni di percorribilità,accessibilità all'area archeologica di Monte Coppolo	26	2.000.000.000	2.000.000.000
7	Comune di Taranto: Progetto per l'area attrezzata per la sosta e parcheggio per turismo itinerante	25	1.974.000.000	1.974.000.000
1	Provincia di Taranto: Recupero funzionale del piano cantinato, piano terra, I° piano dell'immobile ex convento S. Michele sito nella città vecchia - via Duomo - Taranto	25	980.000.000	980.000.000
13	Comune di Taranto: Realizzazione ostello per la gioventù negli stabili di via Garibaldi angolo vico Nove lune	25	1.055.600.000	1.055.600.000
19	Comune di Taranto: Realizzazione Ostello per la gioventù negli stabili di vico Civitanova in attacco con il palazzo Pantaleo	25	1.119.525.000	1.119.525.000
6	Comune di Taranto: Valorizzazione turistica e fruizione dei resti archeologici nei giardini del Peripato	25	511.400.000	511.400.000
90	Comune di Policoro: Miglioramento condizioni viabilità, percorribilità, accessibilità aree archeologiche, ricettività ed accoglienza (Tip. C)	25	1.201.792.900	1.190.000.000
90	Comune di Policoro: Miglioramento condizioni viabilità, percorribilità, accessibilità aree archeologiche, ricettività ed accoglienza (Tip. B)	25	2.194.200.000	2.194.200.000

249	Comune di Spezzano Albanese: Valorizzazione turistica del Parco archeologico di Torre Mordillo	25	1.998.367.000	1.998.000.000
160	Comune di Amendolara: Realizzazione polo tecnologico multimediale per promozione e valorizzazione beni archeologici, culturali ed ambientali Magna Grecia con miglioramento condizioni fruibilità siti	25	1.200.000.000	400.000.000
244	Comune di Borgia: Piazzale sosta turistica, parcheggi per pullman, auto a servizio del Parco archeologico	24	1.950.000.000	1.950.000.000
30	Comune di Leporano: Miglioramento condizioni visitabilità, accessibilità aree archeologiche: sistemazione a parco archeologico	24	1.983.182.900	1.401.182.900
2	Provincia di Taranto: Interventi per miglioramento condizioni percorribilità, accessibilità aree archeologiche Taranto, Leporano e Manduria	23	900.000.000	531.000.000
8	Comune di Taranto: Progetto di parco urbano archeologico per la tutela e la valorizzazione delle antiche mura greche della città di Taranto - I modulo	22	2.275.714.000	2.000.000.000
9	Comune di Taranto: Progetto dei percorsi di collegamento tra le aree archeologiche di Collepasso-Solito-Corbisea	22	2.501.000.000	2.000.000.000
120	Provincia di Matera: Percorsi di storia: progetto di didascalie delle aree archeologiche da Metaponto a Policoro	22	240.380.000	240.380.000
110	Provincia di Matera: S.P. Andriace. Intervento di ribitumatura, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	22	954.300.000	954.300.000
113	Provincia di Matera: S.P. Tursi-Policoro. Intervento di ribitumatura, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	22	589.100.000	589.100.000
116	Provincia di Matera: S.S. Destra-Basento. Intervento di ribitumatura, regimazione acque, barriere metalliche, segnaletica	22	282.800.000	282.800.000
237	Comune di Pietrapaola: Strada accesso parco archeologico sito in località Muraglie-Cerasello	22	760.000.000	760.000.000
132	Comune di Nova Siri: Ristrutturazione a fini ricettivi di edilizia pubblica preesistente con caratteristiche di pregio da adibire ad "Ostello" per la gioventù	21	942.000.000	942:000.000
142	Comune di Bernalda: Parco archeologico monumentale "Torre di mare" - Tip.B	21	1.983.376.000	1.983.376.000
190	Comune di Bova Marina: Area archeologica S.Pasquale - sistemazione	21	1.800.000.000	1.800.000.000
22	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche - parcheggio e recupero ambientale aree adiacenti	20	672.000.000	642.000.000
234	Comune di di Monasterace: Progetto parco archeologico antica Kaulonia. Realizzazione di strutture e percorsi pedonali per la fruibilità e la valorizzazione dei reperti emergenti	20	2.250.000.000	2.250.000.000
142	Comune di Bernalda: Parco archeologico monumentale "Torre di mare"- Tip. C	20	1.104.994.000	1.104.994.000
			TOTALE	48.408.777.200

ELENCO PROGETTI PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI
annualità 1997

N.	Soggetto proponenente e progetto	Anno	Punteggio	Costo (in lire)	Contributo concesso (in lire)
46	Comune di Locri: Lavori necessari per una migliore visibilità, accessibilità ed accoglienza nell'area archeologica di Locri-Epizepheri	1997	33	2.000.000.000	2.000.000.000
11	Comune di Bernalda: Migliori condizioni di visibilità, visitabilità e percorribilità delle arre archeologiche Metapontum (Apollo Licio) Tip. A	1997	28	2.215.620.000	2.215.620.000
14	Comune di Rotondella: Miglioramento delle condizioni di percorribilità dell'area archeologica Monte Coppolo	1997	28	355.000.000	355.000.000
159	Comune di Francavilla Marittima: Realizzazione interventi miglioramento condizioni visitabilità, accessibilità area archeologica Timpone della M-Macchiabate	95-96	20	1.225.830.000	1.075.830.000
32	Comune di Leporano: Miglioramento condizioni visitabilità accessibilità aree archeologiche: riqualificazione ambientale aree contigue	95-96	20	533.042.260	533.042.260
4	Comune di Taranto: Valorizzazione turistica area storico-culturale p.zza Castello	95-96	19	1.976.734.000	802.734.000
31	Comune di Leporano: Miglioramento condizioni visitabilità accessibilità aree archeologiche - sistamazione zona archeologica promontorio Saturo	95-96	19	663.817.630	663.817.630
139	Comune di Bernalda: Recupero p.zza S. Leone Magno e parcheggio	95-96	19	1.212.386.620	1.212.386.620
134	Comune di Nova Siri: Miglioramento condizioni percorribilità, accessibilità area archeologica in località "Cugno dei Vagni"	95-96	19	1.072.000.000	1.072.000.000
10	Comune di Bernalda: Completamento centro servizi turistici Metaponto Lido	1997	19	1.107.810.000	1.107.810.000
5	Comune di Taranto: cartellonistica e segnaletica finalizzata all'accessibilità alle aree archeologiche	95-96	18	1.039.259.316	1.039.259.316
21	Comune di Manduria:parco archeologico mura messapiche -progetto preliminare di illuminazione	95-96	18	281.000.000	251.000.000
91	Comune di Pisticci: Progetto di infrastrutture per miglioramento fruibilità turistica area archeologica Incoronata di Metaponto	95-96	18	1.000.000.000	1.000.000.000
133	Comune di Nova Siri: Miglioramento condizioni di visitabilità,accessibilità dell'area archeologica sita in località "Cugno dei Vagni" del territorio comunale	95-96	18	280.000.000	280.000.000
220	Comune di Trebisacce: Parco archeologico località Broglio	95-96	18	1.409.133.700	1.247.133.700
20	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche- progetto di sistemazione, dotazione servizi informativi ed accessibilità del Fonte Pliniano	95-96	17	250.000.000	220.000.000
25	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	95-96	17	1.388.330.000	1.388.330.000

26	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	95-96	17	1.722.703.000	1.722.703.000
24	Comune di Manduria: Parco archeologico mura messapiche-progetto esecutivo di visitabilità, accessibilità e sistemazione	95-96	17	1.990.380.300	1.990.380.300
229	Ente regione Calabria: lotto funzionale per recupero ambientale delle zone limitrofe all'area archeologica	95-96	17	2.000.000.000	2.000.000.000
232	Ente regione Calabria: Lotto funzionale sistemazione viabilità per assicurare il raggiungimento e l'accessibilità ai siti archeologici	95-96	17	2.000.000.000	2.000.000.000
213	Comune di Marina Gioiosa Ionica: Progetto riqualificazione spazi circostanti torre saracena - teatro romano - torre Galea	95-96	17	520.000.000	520.000.000
195	Provincia di Crotone: Itinerario per la fruibilità delle aree archeologiche tra il promontorio Lacinio e i promontori Iapigi	95-96	17	3.882.000.000	2.380.000.000
214	Comune di Marina Gioiosa Ionica: Illuminazione area interessata teatro romano e torre saracena	95-96	17	139.338.000	139.338.000
				TOTALE	27.216.384.826

Progetto multimediale

N.	Soggetto proponenente e progetto	Anno	Punteggio	Costo (in lire)	Contributo concesso (in lire)
3	Provincia di Taranto: Stazioni multimediali e supporti audiovisivi nei comuni con emergenze archeologiche della provincia di Taranto	95-96		2.869.328.000	1.599.000.000

Ideazione logo

N.	Soggetto proponenente e progetto	Anno	Punteggio	Costo (in lire)	Contributo concesso (in lire)
85	Proposta di logo di Acquaro Giuseppe -Taranto	95-96			10.000.000

97A3431

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 marzo 1997.

Approvazione delle linee direttrici dell'attività promozionale pubblica per il 1998.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 12 gennaio 1946, n. 12, concernente le «attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero»;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante: «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante: «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, concernente: «Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 600, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Ritenuta l'esigenza di emanare le linee direttrici dell'attività promozionale per il 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee direttrici dell'attività promozionale pubblica per il 1998, riportate in allegato. Dette linee direttrici sono trasmesse all'ICE. ai fini previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 marzo 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 12

ALLEGATO

Le linee direttrici dell'attività promozionale sono un importante atto di indirizzo del Ministro del commercio con l'estero. Esso si configura come un'espressione del potere politico di dirigere l'attività amministrativa verso un disegno nazionale di promozione all'estero dell'immagine dell'Italia e dei nostri prodotti.

Le linee direttrici mirano a dare unitarietà all'attività promozionale svolta sia dall'ICE che dalle regioni, dalle camere di commercio e dai loro centri esteri, nonché dalle stesse associazioni di categoria. Lo scopo è quello di accrescere l'impatto promozionale delle iniziative mediante un coordinamento che recepisca gli input provenienti dagli enti locali e dalle imprese.

Anche la scarsità di risorse, peraltro, obbliga a dare maggiore efficacia alla spesa promozionale per aumentare il sostegno delle imprese minori e dare loro maggiori possibilità di competere sui mercati internazionali.

Un ulteriore obiettivo delle linee direttrici è quello di stimolare la formazione di pacchetti «Promozione-finanza-assicurazione», che vedano il contributo di tutti gli enti preposti al sostegno del commercio estero (Mediocredito, Sace, Simest).

Quest'anno le linee direttrici si inseriscono in un quadro istituzionale caratterizzato da un ICE uscito dalla fase di amministrazione straordinaria e che dovrebbe favorire un rilancio della promozione e dell'assistenza delle imprese all'estero.

Il carattere triennale dato per la prima volta alle linee direttrici 1998 vuole, inoltre, favorire l'impostazione della «promotion» per progetti a cui possibilmente partecipino tutti coloro che abbiano interesse per gli stessi settori o mercati.

LINEE DI INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE 1998

1. *Premessa.*

Le esigenze di un'emanazione tempestiva delle linee direttrici mal si conciliano con l'affidabilità delle previsioni sullo scenario economico ed istituzionale del 1998. Tuttavia, per l'attività promozionale del prossimo anno, sono certamente influenti due novità di rilievo:

il rilancio delle funzioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero, uscito dalla fase di commissariamento ed orientato verso una prestazione più qualificata di servizi alle imprese;

il consolidamento del proposito di dare all'attività promozionale un impulso più progettuale e selettivo mediante un rapporto più stretto con il mondo imprenditoriale e con gli enti pubblici.

L'ormai riconosciuta funzione trainante del commercio estero ai fini della crescita economica e del mantenimento dei livelli occupazionali obbliga tutti i soggetti a pensare ed operare con un'unica visione del mercato, dentro e fuori dei confini nazionali. L'imperativo discende dalla maggiore efficacia da dare alle scarse risorse disponibili per far fronte alla accresciuta concorrenza internazionale.

L'elaborazione di strategie promozionali all'interno di un unico disegno nazionale implica una diretta sintonizzazione con le associazioni di categoria, le regioni, le camere di commercio e gli enti fieristici.

L'efficacia operativa di tale disegno dipende, però, dal fattivo apporto di tutti i soggetti preposti alla gestione degli strumenti finanziari ed assicurativi (Mediocredito, Sace, Simest, Finest, ecc.).

È divenuto, inoltre, indispensabile integrare l'impiego degli incentivi nazionali all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con quelli dell'Unione europea.

2. *Quadro internazionale.*

2.1. Lo scenario economico internazionale del 1998 è previsto dagli istituti economici a tinte moderatamente rosee. Le previsioni sono, come di prammatica, subordinate alla conferma degli attuali dati, che lasciano intravvedere anche una graduale e sofferta ripresa delle economie europee.

2.2. Anche l'Italia dovrebbe fruire della maggiore domanda di importazioni proveniente dai Paesi europei, dal Nord America e dai Paesi emergenti, specie del Sud Est Asiatico e dell'America Latina. L'incremento delle esportazioni dovrebbe continuare, grazie al dinamismo delle nostre imprese sui mercati esteri, ai più bassi tassi d'interesse ed alla ridotta inflazione. Fattori che dovrebbero favorire gli investimenti e contribuire a mantenere il residuo margine di competitività acquisito negli ultimi anni.

2.3. Le previsioni di crescita del commercio mondiale, da un lato, ed il permanere di un mercato nazionale ancora sostanzialmente depresso, dall'altro, dovrebbero stimolare le nostre imprese a considerare il mercato estero come uno sbocco abituale. I conseguenti ade-

guamenti da apportare all'organizzazione aziendale dovrebbero produrre positivi effetti sul processo di concreta internazionalizzazione del nostro sistema produttivo.

2.4. La crescita delle esportazioni italiane nel 1998 dovrebbe collocarsi, in base alle previsioni più accreditate, intorno al 5%. La prospettiva deve spingere a guardare al futuro con cauto ottimismo. L'obbligo di strategie coordinate è, però, tanto più improcrastinabile quanto maggiore è il decentramento e la valorizzazione delle capacità di proposta e di realizzazione delle amministrazioni locali e territoriali.

Il compito attribuito all'attività promozionale pubblica svolta a livello centrale è, pertanto, quello di tenere alta l'immagine dell'Italia e di indirizzare e coadiuvare le imprese con il sostegno pubblico nell'inserimento sui mercati più difficili o nuovi.

3. *Direttive generali.*

Il Ministero del commercio con l'estero propone due piani di coordinamento: a livello strategico ed a livello operativo.

3.1. Sotto il profilo delle strategie, ritiene che ci si debba muovere lungo un percorso di crescente integrazione della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, facendo contemporaneamente leva sui punti di forza del nostro Paese: qualità, design, flessibilità, come aspetti commerciali; abbinati a gusto, tradizione, arte, turismo, enogastronomia, come aspetti di immagine.

In tale ottica, si intende realizzare un «evento-immagine» annuale, localizzato nell'area ritenuta prioritaria. Per consolidare i risultati l'evento sarà seguito, nei due anni successivi, da altre due iniziative centrate sui settori più importanti per la stessa area.

Il programma promozionale, in linea con quanto previsto dalla riforma dell'ICE, infatti, avrà modulazione triennale con adeguamenti annuali.

3.2. Sotto l'aspetto operativo, il programma triennale dovrà essere il risultato organico del contributo e delle esigenze manifestate dalle imprese, dalle regioni e da tutti gli altri soggetti che variamente intervengono nella attività promozionale e commerciale all'estero.

Le singole iniziative saranno, quindi, inserite in progetti pluriennali, dei quali dovranno essere esplicitati gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche e private, le modalità ed i tempi di realizzazione, i risultati attesi.

3.3. Con le associazioni di categoria saranno presi contatti per conoscere le preferenze delle imprese in materia di tipologie promozionali (fiere, missioni di operatori e di giornalisti, seminari, formazione, ecc.).

Le indicazioni, pur con gli inevitabili interventi di aggiornamento, dovranno costituire veri e propri impegni in modo da ridurre al minimo gli scostamenti fra programmazione e realizzazione.

3.4. Per dare unitarietà al programma promozionale, occorre integrarlo anche con gli apporti delle regioni e degli enti fieristici, ai quali si richiede di proporre iniziative complementari a quelle nazionali o di interesse congiunto. Si richiede, poi, in particolare, un contributo alla predisposizione di percorsi artistico/turistico/enogastronomici da «vendere» in occasione della promozione delle manifestazioni commerciali.

3.5. Il Ministero intende dare un ulteriore impulso agli accordi di programma con le regioni, quale essenziale momento di coordinamento di intenti e di risorse. Tali accordi e le conseguenti convenzioni operative con l'ICE consentono, infatti, di ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità mediante un co-finanziamento di iniziative selezionate congiuntamente.

Allo stato attuale sono stati stipulati accordi di programma con sette regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana e Sardegna).

3.6. Forme di concreto coordinamento e supporto andranno ricercate anche con le Camere di commercio e con Mediocredito e Sace per accrescere la capacità di organizzare le vendite di nostri beni e servizi all'estero.

Forte, infatti, è l'esigenza di una maggiore integrazione fra attività promozionale e finanziaria e fra interventi nazionali e comunitari, in quanto si tratta di azioni unite dal comune denominatore del sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

3.7. La promozione, analogamente alle strategie di orientamento al cliente seguite dalle imprese, deve essere portata al di fuori dei grandi centri, per ricercare in loco i destinatari del messaggio ed i potenziali acquirenti.

Il mercato, infatti, si presenta contemporaneamente sempre più globale e specializzato in termini di prodotto, di spazio e di tempo.

In tale contesto può rivelarsi efficace l'utilizzo di «media» locali che, a costo contenuto, consentono di essere presenti in realtà regionali.

L'insediamento in un'area circoscritta o in catene commerciali solo localmente diffuse può essere, poi, esaltata grazie all'inserimento dell'impresa su «Internet», che può assicurare un'amplificazione internazionale ad un prodotto o ad un marchio.

3.8. In tale ottica l'I.C.E., in collaborazione con le categorie economiche, le regioni e le Camere di commercio, ha elaborato un progetto per realizzare una banca dati dell'«offerta italiana». Il progetto dovrebbe essere concluso per il prossimo anno e l'archivio consultabile via «Internet».

3.9. Una indicazione di carattere generale porta a richiamare l'attenzione specifica sulle opportunità che la «promotion» può trovare nelle Comunità degli italiani all'estero, nonché, su un piano settoriale, nella ristorazione italiana all'estero. Si tratta di due importanti canali di comunicazione e diffusione per accrescere la conoscenza delle produzioni italiane e stimolare rapporti di cooperazione economica e commerciale.

3.10. In passato è stata sottolinata l'importanza di creare sportelli «polifunzionali» (ICE, Mediocredito, SACE, Camere di commercio), ove le imprese, in un unico centro, potessero reperire le informazioni utili per competere più efficacemente sui mercati stranieri.

Lo spunto che oggi si vuole dare mira ad una integrazione delle citate funzioni da localizzare negli uffici di un ente o dell'altro, tenendo conto della funzionalità ed economicità, non delle competenze.

4. *Priorità geografiche.*

Per l'anno in corso sono indicate come aree prioritarie la Cina ed il Sud-Est asiatico. In Cina sarà realizzato «l'evento promozionale 1997», quale iniziativa globale.

Anche per il 1998 dovrà permanere l'attenzione per l'Asia, seppur modulata secondo Paesi, ma una crescente attenzione dovrà essere riservata all'America Latina. Alcuni dei Paesi di quest'area, infatti, sono avviati sulla via del risanamento economico e stanno riorganizzando il loro assetto produttivo.

In questa prospettiva Argentina, Brasile, Cile e Venezuela presentano notevoli opportunità per l'Italia, dati anche i noti legami preferenziali e le evidenti possibilità di integrazione produttiva.

Naturalmente, aree di primaria importanza restano l'Unione europea, i Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed il Nord America.

I Paesi del Mediterraneo, in connessione con il lancio dei Programmi Mediterranei dell'Unione europea, costituiscono anch'essi un'area su cui dovrà essere focalizzata l'attenzione nei prossimi anni.

5. *Tipologie promozionali.*

5.1. La scarsità delle risorse obbliga ad una maggiore selettività e ad una più spinta concentrazione delle iniziative promozionali.

In tale ottica si terrà conto di quanto già viene autonomamente realizzato da altri enti quali regioni, Camere di commercio e dalle stesse imprese.

Ne consegue che l'I.C.E., non dovendo disperdere energie ad organizzare manifestazioni che, per le loro caratteristiche settoriali o regionali, possono essere svolte più efficacemente da altri soggetti, può promuovere ed assistere le imprese nelle aree più nuove e difficili.

5.2. Questa logica vale in particolare per le fiere. Esse devono essere scelte in base a criteri stringenti di economicità e di efficacia. Occorre evitare l'organizzazione centralizzata di quelle cui le imprese parteciperebbero comunque, singolarmente o tramite l'apporto di consorzi export, regioni o altri enti ed associazioni. In tali casi, la presenza dell'Istituto potrà limitarsi ad un ufficio di informazioni ed assistenza.

La logica esposta implica un approccio fortemente selettivo, che presuppone la redazione di una mappa fiere/settore/paese ed una ripartizione delle iniziative in funzione degli organismi deputati alla loro realizzazione, anche in eventuale cofinanziamento.

5.3. L'organizzazione di missioni di operatori e giornalisti stranieri specializzati è considerata dal Ministero di grande rilevanza. Ne devono essere però migliorati i risultati mediante una loro selezione più puntuale, con aggregazioni omogenee per Paese di provenienza e per settori.

Come accennato, è opportuno che le missioni siano viste non solo come momenti di contatti commerciali, ma anche come occasione di promozione dell'immagine complessiva dell'Italia e dei suoi bacini produttivi.

5.4. Impulso dovrà essere dato anche alla realizzazione di seminari, workshops ed altri contatti utili alla collaborazione economica ed industriale. Naturalmente, nella definzione dei settori e delle tipologie di intervento sarà opportuno tenere conto dei piani di sviluppo economico dei singoli Paesi e delle iniziative realizzate da altri Paesi nostri concorrenti. In questo tipo di attività è indispensabile un raccordo stretto con le iniziative organizzate o finanziate dall'Unione europea nell'ambito delle attività promozionali quali ECIP, Asia Invest, Phare, Tacis e MEDA.

5.5. Tra gli effetti della crescente interdipendenza delle economie emerge l'importanza di avere all'estero «testimoni» dell'Italia e «quadri» per le imprese da impiegare nei loro insediamenti sul mercato. A tal fine un contributo significativo può derivare dalla formazione di export managers stranieri. Tale attività deve essere realizzata in collaborazione con il mondo accademico e le associazioni di categoria, quando sia mirata a settori specifici.

Sul piano nazionale, resta in ogni caso preziosa la formazione in commercio estero dei nostri giovani e degli imprenditori; per questi ultimi, tenuto conto dei loro impegni di lavoro, si dovrà cercare di sperimentare soluzioni di formazione integrate anche attraverso vie multimediali, mentre la «formazione giovani» dovrà divenire più specializzata organizzando — eventualmente assieme ad associazioni imprenditoriali, regioni ed altri enti locali — corsi specifici anche per laureati in discipline «tecniche».

6. *Settori merceologici.*

6.1. È superfluo ricordare l'importanza del settore della metalmeccanica, che costituisce la posta attiva più importante delle nostre esportazioni. Altrettanto, e forse più nota, è la rilevanza del sistema-moda (tessili, abbigliamento, calzature, prodotti in pelle, gioielleria).

I dati della bilancia commerciale hanno raggiunto lo storico livello di attivo grazie a questi settori alcuni dei quali spesso vengono definiti «maturi», trascurando le continue iniezioni di tecnologia e di ricerca in essi introdotte.

È quindi consequenziale destinare un'adeguata quota di risorse a questi settori perché si espandano su nuovi mercati. Iniziative ben mirate devono essere previste per i settori della chimica fine e degli strumenti di precisione, che rappresentano un patrimonio industriale sottodimensionato nel panorama delle nostre attività promozionali. L'attività promozionale e commerciale deve essere consolidata e resa più efficace con forme di insediamento in loco per integrare la vendita con servizi di assistenza e contatti diretti con la clientela.

6.2. La crescita del benessere in alcuni Paesi ricompresi nella articolata area dei PVS (Paesi in via di sviluppo) spinge a dedicare attenzione con progetti specifici al settore delle costruzioni civili ed infrastrutturali. L'affermazione all'estero della progettazione e della consulenza rappresenta spesso un veicolo per l'esportazione di altri beni correlati quali prodotti idrosanitari, infissi e serramenti, materiali lapidei, mobili, articoli per illuminazione, comparti di eccellenza di molte nostre imprese.

Il maggior potere di acquisto ha portato ad un affinamento dei gusti, creando spazio per le nostre produzioni, caratterizzate da un elevato design.

L'attività di promozione nel settore dei «grandi lavori» implica, ancor più che in altri, un lavoro di squadra di tutto il sistema di sostegno dell'internazionalizzazione: contatti con gli organismi internazionali, promozione delle nostre imprese, consulenza, assistenza per la partecipazione a gare internazionali, certezza degli interventi finanziari ed assicurativi pubblici, strumenti finanziari nuovi, come «project financing», «corporate finance», «venture capital». È questa forse l'area in cui maggiore è il ritardo, da colmare con un più stretto coordinamento dell'attività dei diversi soggetti che operano nel settore.

6.3. In tale ambito merceologico, un impulso più incisivo deve essere dato alla promozione delle nostre capacità in termini di restauro artistico ed urbano, nonché di scavi archeologici, attraverso il finanziamento di progetti specifici, da pubblicizzare poi anche in sede commerciale. In sostanza, bisogna seguire l'esempio delle imprese maggiori, divenire «sponsor» a livello mondiale nei settori del restauro e dell'archeologia. Le iniziative già realizzate hanno confermato l'esistenza di notevoli potenzialità. Occorre, quindi, anche in tale settore, verificare le possibilità di integrare gli interventi rientranti nell'ambito della cooperazione con la promozione più propriamente commerciale e di immagine.

Occorre rivolgere un'attenzione particolare anche ad alcuni beni immateriali che hanno una ricaduta commerciale. È il caso degli audiovisivi dove i grandi sforzi produttivi sfoceranno in un mercato fortemente competitivo.

Appare, quindi, opportuno prevedere iniziative di promozione tarate sulla specificità del prodotto quali libri, documentari artistici, CD su temi d'arte e culturali, ecc.

6.4. Un altro settore da inserire più efficacemente nelle attività promozionali è il trattamento dei rifiuti e delle acque, tenendo conto di quanto viene svolto in materia anche dalla Commissione dell'Unione europea.

6.5. Data la necessità di inserirsi in ogni segmento e nicchia di rercato, un'attenzione mirata si intende riservare alle imprese artigiane, il cui contributo all'export è di poco inferiore a 20% e le cui capacità di personalizzazione del prodotto andrebbero meglio valorizzate.

6.6. Infine, in collaborazione con Ministero delle risorse agricole, regioni, E.N.I.T. ed Alitalia, la promozione del settore enogastronomico deve essere resa più efficace mediante progetti destinati ai «tour operators» stranieri ed alla ristorazione italiana all'estero. A questo proposito, merita di essere potenziata l'attività di formazione di cuochi esteri e avviata la realizzazione di corsi di cucina italiana all'estero.

Il Ministero, inoltre, in collaborazione con l'I.C.E. e le regioni, intende prendere contatto con la compagnia di bandiera per esaminare la possibilità di promuovere prodotti tipici italiani con documentari nei quali siano illustrate le qualità del prodotto ed il luogo di origine.

Inoltre, appare opportuno valorizzare le potenzialità esistenti nell'agricoltura biologica, che potrebbe rappresentare un interessante sbocco anche per le produzioni del Mezzogiorno.

7. *Direttive all'I.C.E.*

La riforma dell'Istituto sarà la base di un vero rilancio solo se si avrà un recupero marcato di funzionalità e della capacità di rispondere alle richieste delle imprese.

7.1. Un impegno preliminare e di massima importanza è il miglioramento delle capacità di programmazione, per ridurre annullamenti e cambiamenti. L'alta percentuale di iniziative promozionali annullate nel corso dell'anno rappresenta un indice che deve indurre ad un coordinamento più stretto e vincolante con il mondo imprenditoriale, per fare in modo che le contenute risorse finanziarie trovino l'allocazione ottimale.

Altro aspetto importante è l'esatta e tempestiva determinazione dei residui promozionali, che costituiscono un elemento importante per la corretta impostazione del piano promozionale annuale.

7.2. L'I.C.E. deve elaborare il programma promozionale pluriennale sulla base degli indirizzi strategici indicati nelle presenti linee direttrici.

Il programma deve estendersi, più precisamente, su un arco triennale. Ad esso, annualmente, saranno apportati gli adeguamenti suggeriti nel frattempo dalle realtà del mercato.

Il programma triennale, articolato per progetti ed iniziative, deve esplicitare obiettivi, grado di utilità, risorse, tempi di realizzazione nonché i parametri di verifica dei risultati.

Inoltre, nel programma annuale, devono essere indicate le fiere che saranno sicuramente inserite nei programmi dei due anni successivi. Tale impostazione consentirà di enucleare la «parte vincolata» del programma e le risorse necessarie, rendendone esplicita la quota manovrabile.

7.3. Un'importanza notevole è attribuita alla realizzazione della banca dati dell'offerta italiana ed allo svolgimento di un'indagine sui canali distributivi all'estero. Una buona conoscenza della catena dell'intermediazione commerciale, costituita da importatori-distributori, permette, infatti, un'analisi più precisa del posizionamento delle imprese italiane e della concorrenza.

7.4 Devono essere incrementate le azioni presso la Grande distribuzione estera, anche nelle città meno note, ricercando la diretta collaborazione, anche finanziaria, delle regioni e dei distretti industriali. Con gli importatori ed i distributori sarebbe opportuno tenere riunioni periodiche, all'estero, per avere anche indicazioni in materia promozionale oltreché sulle concrete modalità di fare «business» nei mercati di riferimento.

Alle citate riunioni dovrebbero essere invitati anche rappresentanti italiani del mondo bancario e turistico operanti sul posto.

7.5. Connessa a questa strategia è la ricerca di azioni di «trading», specie in quei Paesi in cui sono praticabili operazioni in «countertrade», collegate o meno all'importazione di materie prime di valore strategico per le nostre imprese (energia, legno, pellame, seta ecc.).

7.6. Quest'approccio globale deve caratterizzare l'offerta italiana inserendola, ove possibile, nel contesto degli interventi comunitari e degli strumenti finanziari (project financing, Build Operate Transfer e di altre forme di cofinanziamento.

7.7. La promozione agroalimentare deve essere basata su un impiego sinergico dei fondi Mincomes/MRAAF e prevedere una partecipazione anche finanziaria delle imprese, come previsto anche dalla normativa comunitaria. La promozione del prodotto deve essere abbinata anche alla valorizzazione della zona di origine (tipicizzazione), vista anche come aggregazione di tradizioni, arte e cultura gastronomica.

7.8. Per contribuire alla qualificazione della presenza delle imprese nelle fiere è necessario che l'I.C.E., oltre a fornire le dovute informazioni sulle caratteristiche del mercato e della distribuzione locale, dia preventivamente alle imprese chiarimenti precisi sulla natura della fiera e sull'andamento delle precedenti edizioni in termini di visitatori, espositori, Paesi. Inoltre, nei casi opportuni, il contributo alle imprese potrà assumere la veste di aiuto alle spese per la reimportazione di macchinari, che dopo l'esposizione in fiera risultino invenduti. In altri casi, l'intervento finanziario delle aziende potrebbe essere modulato in misura direttamente proporzionale al numero di partecipazioni alla fiera per assicurare un'adeguata turnazione.

7.9. Nelle diverse iniziative il logo utilizzato dall'I.C.E. deve esaltare in modo prevalente il richiamo all'Italia rispetto al riferimento all'Istituto stesso.

7.10. Nel caso di fiere realizzate da altri soggetti, l'I.C.E. può intervenire in maniera più economica ed efficace mediante la concomitante realizzazione di azioni complementari, che determinino un effettivo valore aggiunto per le imprese presenti alla manifestazione, ottenibile, ad esempio, attraverso pubblicità mirata, manifesti, workshop, ecc.

7.11. Nelle fiere più importanti, inoltre, in aggiunta a quanto segnalato al precedente punto 7.10, è opportuno che l'Istituto organizzi «Uffici di informazione ed assistenza», cui preporre funzionari addetti al settore, in grado di fornire informazioni specifiche e di stabilire un contatto diretto con le imprese.

7.12. Il Mezzogiorno deve ricevere dall'Istituto un riguardo particolare, che risponda alle specifiche esigenze delle imprese e delle produzioni locali, utilizzando con tempestività ed efficacia anche i fondi comunitari a tali fini stanziati.

7.13. Per la realizzazione della banca dati dell'attività promozionale e per la definizione delle procedure e delle responsabilità amministrative, il Ministero invierà all'Istituto specifiche direttive, che tengano conto della legge di riforma.

Una più dettagliata specificazione di tutte le suesposte direttive, inoltre, potrà essere oggetto di successive comunicazioni del Ministero in uno spirito di fattiva collaborazione con i vertici dell'I.C.E.

8. *Ripartizione delle risorse.*

Coerentemente con le direttive formulate, la ripartizione geografica e settoriale delle risorse, rapportata allo stanziamento complessivo del programma promozionale 1998, deve riferirsi, orientativamente, ai valori sottoindicati.

Nella loro determinazione sono state tenute presenti le ricadute, sotto il profilo geografico e settoriale, derivanti dall'attività promozionale svolta dalle regioni nel quadro degli accordi di programma stipulati con il Ministero del commercio con l'estero.

Inoltre, per i Paesi dell'area del Mediterraneo, si è tenuto conto del pieno esplicarsi dei programmi MEDA dell'Unione europea.

AREE —	(%) —
Unione Europea	12
Europa Centro Orientale	7
Altri Paesi dell'Europa	2
Paesi NIFTA	15
Paesi Latino-Americani	7
Giappone	8
Sud-Est Asiatico, Cina ed Oceania	17
Medio Oriente ed altri Paesi asiatici	8
Africa	3
Italia/Mondo (compresi accordi di programma con regioni e distretti produttivi)	21

SETTORI

Agroalimentare (8%).

Prodotti dell'agricoltura, zootecnia, selvicoltura, pesca e caccia; industrie alimentari e affini; tabacco.

Moda/persona/tempo libero (13%).

Industrie tessili e del vestiario e affini; industrie delle calzature, pelli, cuoio e accessori; gioielleria, oreficeria, argenteria, coralli e cammei; attrezzature, articoli e abbigliamento per sport e campeggio; giochi e giocattoli; strumenti musicali; articoli da regalo per la persona; profumeria, cosmetica e bigiotteria; occhialeria; editoria; arte.

Casa/ufficio (9%).

Industrie del legno, arredamento, illuminazione, tessuti per arredamento, disegno industriale;

Materiali da costruzione, marmi, prodotti lapidei, piastrelle, area bagno;

Artigianato, oggetti artistici, carta, cartotecnica, cancelleria; Articoli da regalo per la casa, casalinghi, piccoli elettrodomestici.

Meccanica strumentale/metallurgica/meccanica di consumo/elettronica e ambientale (45%).

Meccanica strumentale, macchine utensili; robotica; metallurgia; grandi lavori; movimentazione industriale; elettronica, componenti elettronici, impianti di energia elettrica; elettrodomestici; cine-foto-ottica; telecomunicazioni e informatica; attrezzature per discoteche, per alberghi e per comunità; circuiti stampati; ferramenta; industrie estrattive e similari; energie alternative; tecnologie e prodotti per difesa ambientale; macchine per la pulizia industriale; subfornitura; mezzi di trasporto, parti e accessori; macchine agricole, per zootecnia, movimento terra, edili e stradali; cantieristica navale; grandi motori; macchine ricostruzione pneumatici; attrezzature per autofficine e stazioni di servizio; apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche; organi di trasmissione e ingranaggi.

Chimica e farmaceutica (3%).

Industrie chimiche ed affini; farmaceutica, medicale, ospedaliero.

Plurisettoriale e varie (22%).

Accordi di programma con regioni e distretti produttivi; formazione; collaborazione industriale, import-promotion e countertrade; manifestazioni presso la grande distribuzione; fiere campionarie; attività che interessano settori di diversi sistemi.

Il Ministro del commercio con l'estero
FANTOZZI

97A3435

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 ottobre 1996.

Equipollenza alla laurea in economia e commercio, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, delle lauree in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e legislazione per l'impresa.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1991, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 recante modificazioni all'ODU relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la nota n. 1668 del 2 novembre 1995 dell'Università Bocconi di Milano concernente la richiesta di equipollenza dei diplomi di laurea afferenti a tre corsi di studio dell'area economica, di nuova istituzione, alla laurea in economia e commercio;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Decreta:

Le lauree in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e legislazione per l'impresa, conferite dalle università statali e da quelle non statali, riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti alla laurea in economia e commercio ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Uficiale.*

Roma, 14 ottobre 1996

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 8

97A3434

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1997.

Distribuzione gratuita da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette di alcuni modelli di dichiarazione dei redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

Mod. 750 modello base e quadri interni;

Mod. 760 modello base e quadri interni;

Mod. 760-*bis* modello base e quadri interni;

Mod. 770 modello base e quadri interni.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del modello 770-*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: VISCO

97A3462

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 maggio 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della società S.r.l. S.M.E.T.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.r.l. S.M.E.T. è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 31 maggio 1995 con il quale è stato approvato il programma predisposto dal commissario per la citata società;

Vista l'istanza del commissario pervenuta in data 7 gennaio 1997 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga al fine di consentire la prosecuzione dell'esecuzione del programma approvato;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.M.E.T. è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data del 3 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3464

DECRETO 2 maggio 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della «Cooperativa Primavera allevamenti e servizi agrozootenici», in Sommacampagna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 marzo 1997 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della «Cooperativa Primavera allevamenti e servizi agrozootecnici», con sede in Sommacampagna, via Caselle n. 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA, è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi è stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo SIPA ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1994, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SIPA è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della «Cooperativa Primavera allevamenti e servizi agrozootecnici» quale società collegata con la S.p.a. SIPA, preporre ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. SIPA;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della SIPA S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Primavera allevamenti e servizi agrozootecnici» con sede in Sommacampagna, via Caselle n. 10, collegata alla S.p.a. SIPA, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avv. Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939;

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. SIPA di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della «Cooperativa Primavera allevamenti e servizi agrozootecnici».

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3465

DECRETO 2 maggio 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio ferrovie «Fer Consortium», in Misterbianco.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 6 marzo 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato d'insolvenza del Consorzio ferrovie «Fer Consortium», con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a Fratelli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a F.lli Costanzo è stato nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento del Consorzio ferrovie «Fer Consortium» alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché sia autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa come da nota dei commissari in data 14 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio ferrovie «Fer Consortium», con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria del Consorzio ferrovie «Fer Consortium».

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3466

DECRETO 2 maggio 1997.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. R.T.A. (Realizzazioni turistiche alberghiere), in Misterbianco.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 febbraio 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. R.T.A. (Realizzazioni turistiche alberghiere) con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a F.lli Costanzo è stato nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. R.T.A. (Realizzazioni turistiche alberghiere) alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché sia autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa come da nota dei commissari in data 14 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. R.T.A. (Realizzazioni turistiche alberghiere), con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. R.T.A. (Realizzazioni turistiche alberghiere).

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3467

DECRETO 2 maggio 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle società Hitec Campania e Prometa S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 15 marzo 1994 emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le società Hitec Campania e Prometa S.p.a. sono poste in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato prorogato l'esercizio d'impresa per un anno a decorrere dal 15 marzo 1996;

Vista l'istanza del commissario in data 7 marzo 1997 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno per garantire i valori aziendali in attesa di pervenire alla cessione dei complessi aziendali di proprietà delle aziende citate;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Hitec Campania e Prometa S.p.a. è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data del 15 marzo 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente responsabile per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3468

DECRETO 2 maggio 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle società G4 S.r.l.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.r.l G4 è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 31 maggio 1995 con il quale è stato approvato il programma predisposto dal commissario per la citata società;

Vista l'istanza del commissario pervenuta in data 7 gennaio 1997 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga al fine di consentire la prosecuzione dell'esecuzione del programma approvato;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle S.r.l. G4 è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 22 settembre 1996.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente responsabile per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3469

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 maggio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 28 aprile 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 18 aprile 1997 che hanno disposto per il 28 aprile 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantasei e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 aprile 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,30 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 96,74 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 93,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 166.030.997.500 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 31 luglio 1997, a L. 358.674.114.000 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 31 ottobre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 708.143.990.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 30 aprile 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,94 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 96,05 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 92,30 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A3546

DECRETO 7 maggio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1997 è pari a 18.100 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 maggio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A3543

DECRETO 7 maggio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1997 è pari a 18.100 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 14 novembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 maggio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A3544

DECRETO 7 maggio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1997 è pari a 18.100 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 maggio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A3545

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Felina» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzine generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

soc. coop. edilizia «La Felina» a r.l., con sede in Ostuni, costituita per rogito dott. Nicola Salomone in data 2 marzo 1989, rep. n. 1905, reg. soc. 5629, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1986/240082.

Brindisi, 16 aprile 1997

Il direttore: MARZO

97A3470

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 20 febbraio 1997, n. **1**.

Norme nazionali per la corresponsione dei premi comunitari zootecnici a favore dei produttori di carni bovine ed ovine.

Agli assessorati regionali agricoltura
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
Alle organizzazioni professionali

Ai fini di una tempestiva applicazione della normativa comunitaria vigente che ha modificato ed innovato i regimi di premio nel settore bovino ed ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati, con la presente circolare che integra e sostituisce le circolari n. 1/1995 del 3 febbraio 1995, n. 3/1995 del 24 marzo 1995 e n. 1/1996 del 4 gennaio 1996, i chiarimenti e le indicazioni idonee a proseguire la gestione dei regimi dei premi zootecnici.

I - SETTORE BOVINO.

Con il Reg. CEE n. 2222/1996 del Consiglio, sono state apportate ulteriori notevoli modifiche ed innovazioni al Reg. CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina.

I regimi di premio in oggetto sono inoltre assoggettati alle disposizioni del Reg. CEE n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5.

Occorre inoltre disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/1992 e n. 3887/1992.

Inoltre, possono accedere alla concessione dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996, i cui animali sono assoggettati ai controlli dei piani ufficiali di profilassi ed eradicazione delle malattie infettive previsti dalle norme vigenti.

1. SEZIONE PRIMA - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina.

1.1. *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare domanda di aiuto alle superfici, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o

mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Salvo le eccezioni espressamente previste per le domande di compensazione al reddito, regolamentate dalla circolare ministeriale n. D/617 del 21 dicembre 1996, relativa al settore cerealicolo, per l'autentica della sottoscrizione restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale prevede forme diverse di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994 n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994 n. 490.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D/617 già citata, deve essere presentata entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. CEE n. 1765/1992, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio speciale può essere presentata entro le ore 18 nei seguenti periodi:

dal 17 marzo al 16 giugno;

dal 1° settembre al 15 ottobre.

L'acquisizione del diritto al premio interviene una volta nella vita dell'animale: al raggiungimento del decimo mese di età.

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, siano identificati secondo le disposizioni appresso indicate ed abbiano non meno di 8 mesi e non più di 20 mesi di età e siano detenuti in azienda per almeno 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di premio.

1.2. *Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.*

Gli animali debbono essere accompagnati da un documento amministrativo al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta nella vita dell'animale.

Il documento di cui all'allegato 7 della circolare n. 11 del Ministero della sanità è a tutti gli effetti considerato documento amministrativo nazionale e, previa apposita timbratura da parte dell'A.I.M.A., documento amministrativo di scambio. Tale timbratura attesta la posizione dell'animale nei confronti del presente regime di premio speciale.

I documenti amministrativi devono accompagnare gli animali in tutte le movimentazioni commerciali fino alla macellazione.

Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio (D.A.S.) rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del Reg. CEE n. 3886/1992. Tale documento deve essere rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato.

I bovini importati, per poter beneficiare del premio, dovranno essere provvisti del documento amministrativo nazionale previsto.

Per i bovini ammissibili al premio esportati verso altri Stati membri, gli operatori dovranno munirsi del documento amministrativo di scambio.

I produttori richiedenti il premio sono tenuti ad inviare al competente assessorato regionale all'agricoltura, unitamente alla copia della domanda, la 2ª e 3ª copia del citato modello 7 per gli animali oggetto di richiesta di premio.

L'Assessorato regionale tratterrà la 3ª copia del modello 7, mentre la 2ª copia verrà restituita timbrata e firmata al produttore richiedente.

Per i capi marchiati con norme transitorie l'A.I.M.A. provvederà ad emettere un apposito documento amministrativo nazionale.

1.3. *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 135 ECU e può essere corrisposto per un numero di capi non superiore a 598.746.

Qualora il numero dei premi richiesti superi quello del plafond nazionale fissato dalla U.E., l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra tale massimale ed il numero di premi richiesti per la campagna in questione, al fine di rispettare il plafond attribuito.

2. SEZIONE SECONDA - Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici.

2.1. *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A., casella postale n. 2280 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, alla predetta Azienda - via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato regionale competente.

Per l'identificazione dei sottoscrittori e per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia valgono, per le domande in argomento, le stesse modalità riportate nella sezione I della presente circolare.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D/617 già citata nella sezione prima della presente circolare, deve essere presentata entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» e, allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati dai produttori detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. CEE n. 1765/1992, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coeffciente di densità non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio per le vacche nutrici può essere presentata entro le ore 18 tra il 5 maggio ed il 15 ottobre.

Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 1, ed in particolare:

a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne, che abbia almeno 20 mesi e che abbia partorito alla data di presentazione della domanda;

b) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che sostituisca una vacca nutrice.

2.2. *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 144,90 ECU.

All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale complementare di 30,19 ECU per vacca.

Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del Reg. CEE n. 2052/1988 e successive modifiche, che per l'Italia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 24,15 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, Sezione Garanzia.

2.3. *Aziende beneficiarie.*

Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I produttori ai quali è stato assegnato un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.000 kg possono avvalersi del premio così del Reg. n. 805/1968.

1) In particolare:

a) non possono beneficiare del premio le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1;

b) non possono beneficiare del premio le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5-*quater* del Reg. CEE 804/1968 superiore a 120.000 kg.

La limitazione di cui al punto *b)* non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette, le quali ricadono nelle norme di cui all'art. 4 *d)* par. 5 del Reg. CEE 805/1968. Nel caso specificato le aziende devono disporre comunque di superfici foraggere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto e i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte né di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande;

2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche nutrici pari a quello per il quale il premio è richiesto;

2.4. *Limite individuale di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4 *d)*, par. 2 del Reg. CEE 805/1968, che per l'Italia è il 1992, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

2.5. *Riserva nazionale.*

La gestione della «riserva nazionale» e della «riserva addizionale» di cui all'art. 4 *f)*, par. 1 e 3 del Reg. 805/1968 è affidata all'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale a seguito del ritiro per mancato utilizzo per gli anni 1997 e 1998, non possono essere ridistribuiti per gli anni 1998 e 1999.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote relativi alla campagna 1996 oppure da versamenti del 15% per trasferimenti parziali senza azienda, vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 4 lettera *f)*, par. 2 del Reg. CEE 805/1968, secondo le linee guida fornite dat Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 30 giugno, motivandone la richiesta.

L'A.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.

2.6. *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande o presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;

b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. o soggetto pubblico da esso designato previa intesa; i diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli della riserva nazionale.

L'A.I.M.A., che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti aquistati a titolo oneroso, per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4, lettera *f)* del Reg. CEE 805/1968, nonché per i diritti acquisiti negli anni 1997 e 1998 per mancato utilizzo.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33, parag. 2 del Reg. CEE 3886/1992.

A tal fine viene considerato utilizzo:

la cessione temporanea da parte del cedente;

il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.

Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titola gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 1997 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validità per la campagna 1993; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora il produttore non utilizzi almeno il 90% dei propri diritti in ciascuno dei due anni, la quota non utilizzata ogni anno viene riversata nella riserva nazionale. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 5 per i produttori che detengano più di 25 diritti al premio;

b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.

Nessun limite è fissato per i produttori che detengano meno di 10 diritti.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica, da redigere su apposito prestampato distribuito dall'A.I.M.A., deve pervenire entro le ore 18 del 30 giugno ed essere compilata correttamente: in caso contrario il trasferimento non sarà riconosciuto valido.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari così come prescritti dall'art. 38 del Reg. CEE 3886/1992.

3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI.

3.1. *Coefficiente di densità aziendale.*

Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densità del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unità Bovino Adulto per ettaro foraggero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio.

Il coefficiente di densità è fissato a 2 UBA/ha foraggero.

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del Reg. CEE 2328/91;

b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4 *g*, par. 3, secondo comma del Reg. CEE 805/68.

Tuttavia, qualora nel periodo invernale venga utilizzata una superficie foraggera a nuovo ordinamento colturale, si ritiene che il produttore abbia fondamentalmente adempiuto alle disposizioni regolamentari relative ai premi zootecnici.

Il calcolo della densità viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera *a)*, per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter aggiungere anche a questi un importo complementare di 36 Ecu/capo qualora la densità di bestiame risulti

inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggero, e di 52 Ecu/capo qualora detta densità risulti inferiore ad 1 UBA/ha foraggero.

3.2. *Identificazione e registrazione del bestiame.*

Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996.

3.3. *Controlli in azienda.*

Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.

L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli Organismi di controllo.

Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile.

Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4 *b,* par. 5, ultimo comma e 4 *d,* par. 7, secondo comma del Reg. CEE 805/68 l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti.

I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto:

a) della corrispondenza del fattore di densità aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;

b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare;

c) dei numeri di identificazione del bestiame;

d) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare abusi nella corresponsione dell'aiuto;

e) per il premio indicato alla sezione II e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonché la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 2 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio.

I controlli di cui alla lettera *e)* devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.

Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore si avvarrà del disposto dell'art. 6, par. 5 del reg. CEE n. 3887/1992.

I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame del registro aziendale.

La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali, oltre il periodo di detenzione del bestiame, non può superare comunque il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonchè il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi del registro aziendale; nel verbale dovrà essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonché data e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto.

Il produttore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà, prescritta all'art. 12 del Regolamento numero 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.

3.4. *Diminuzione del numero di animali.*

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'articolo 11 del Reg. CEE 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui

l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo.

Il produttore può tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in domanda con altre vacche nutrici o con giovenche gravide di sostituzione, così come definite al punto 2.1 lettere *a)* e *b)*, purché la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo competente.

Considerato il regime di ritiro delle quote non utilizzate, per le vacche nutrici le comunicazioni di cui sopra vanno fatte tutto l'anno, mentre per i bovini maschi vanno fatte solo nel periodo di detenzione obbligatoria.

3.5. *Provvedimenti sanzionatori.*

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. CEE 3887/92.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto.

B) negli altri casi:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

del 20% se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%;

del 40% se l'eccedenza constatata è superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera *A)* sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera *B)* sulla base del numero di capi determinati.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 par. 5 del Reg. CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino, in base alle comunicazioni del Ministero della sanità, detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agonisti.

In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio è esteso a tre anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione è estesa a cinque anni.

3.6. *Comunicazioni.*

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 56 del Reg. CEE 3886/92 entro i termini stabiliti informandone anche questo Ministero.

II - SETTORE OVINO E CAPRINO.

Con l'adozione del Reg. CEE 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che modifica il Reg. CEE 3013/1989 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine, sono state emanate, nel quadro della riforma della P.A.C. le nuove norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

Possono accedere alla concessione dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 317/1996 del 30 aprile 1996, i cui animali sono assoggettati ai controlli dei piani ufficiali di profilassi ed eradicazione delle malattie infettive previsti dalle norme vigenti.

1.1. *Presentazione delle domande di premio e di premio supplementare previsto dal Reg. CEE 1323/90.*

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del premio supplementare previsto dal Reg. CEE n. 1323/90 devono essere presentate dai produttori, così come definiti all'art. 1 del Reg. CEE 3493/90, che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda stessa.

Esse devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A. - specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri.

Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma restano in vigore le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15. Comunque l'AIMA, nell'ambito della

sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori.

Le associazioni dei produttori presentano domanda unica con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli supplettivi riportanti la composizione dell'Associazione stessa.

L'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994 n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994 n. 490 ai fini dell'eventuale acquisizione della certificazione antimafia.

Coloro che intendono richiedere il premio supplementare ai sensi del Reg. CEE 1323/90, le cui aziende ricadano parzialmente e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate così come definite dalla direttiva CEE 75/268 articoli 3, 4 e 5, debbono presentare domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D/617 già citata entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentae la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

Le richieste di premio devono pervenire entro le ore 18 nel periodo compreso tra l'11 marzo ed il 9 aprile in originale, all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'AIMA - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Le domande di premio riguardanti meno di 10 pecore e/o capre debbono essere respinte.

1.2. *Animali ammissibili al premio.*

a) Il premio può essere erogato per le pecore e/o capre rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del Reg. CEE 3493/90, e cioè «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno 12 mesi di età». Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente) e che debbono essere debitamente registrati sull'apposito registro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 e dalla circolare n. 11 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanità.

1.3. *Calcolo del premio.*

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.

1.4. *Transumanza.*

I produttori la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3 paragrafo 1 del Reg. CEE 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, e che intendano richiedere il premio supplementare di cui al Reg. CEE 1323/90, sono tenuti a corredare la domanda di premio con certificazione, rilasciata dalle autorità locali o regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in tali zone; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

1.5 *Avvio all'ingrasso.*

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del Reg. CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio.

In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli Organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A. possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale è richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso.

Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg.

Nella fattispecie, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda.

Qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso deve ottenere, previa richiesta, il riconoscimento preliminare dell'Assessorato regionale competente e deve impegnarsi:

a trasmettere al beneficiario tutti i dati necessari per il conseguimento del premio, in particolare: luogo di ingrasso, data di uscita delle partite, peso medio per partita uscita, eventuale perdita di agnelli con indicazione della causa;

a sottoporsi ai controlli;

qualora l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata, sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un quadro centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi ovili, con l'indicazione del numero dei capi interessati.

Qualora l'ingrassatore non adempia agli obblighi prescritti, il riconoscimento dell'azienda all'ingrasso verrà revocato per la campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza.

Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate a norma della direttiva 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto apposito registro secondo il modello allegato.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo di controllo è tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo di controllo stesso.

1.6. *Limiti individuali di diritti al premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 5-*bis* par. 1 del Reg. CEE 3013/89, che per l'Italia è il 1991, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificando agli interessati le eventuali variazioni.

1.7. *Riserva nazionale e addizionale.*

La gestione della riserva nazionale e addizionale è curata dall'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5-*ter* par.2 del Reg. CEE 3013/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 9 aprile, motivandone la richiesta.

L'A.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al successivo punto 1.8.

1.8. *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio, attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;

b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti la riserva nazionale.

L'A.I.M.A., o un soggetto pubblico da esso designato previa intesa, che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati, ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del Reg. CEE 3013/1989.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6*bis* parag. 2 del Reg. CEE 3567/92.

A tal fine viene considerato utilizzo:

la cessione temporanea, da parte del cedente;

il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.

Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 70% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 1997 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validità per la campagna 1993; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora il produttore non utilizzi almeno il 70% dei propri diritti in ciascuno dei due anni, la quota non utilizzata ogni anno viene riversata nella riserva nazionale.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalità sopra descritte.

In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, purché vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni:

continuare ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale è stato notificato il trasferimento;

avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del Reg. CEE 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del Reg. CEE 2385/91.

Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'Associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.

Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;

b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.

Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non è previsto alcun numero minimo.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti, redatta su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e deve essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sarà riconosciuto valido.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle notifiche.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del Reg. CEE 3567/92.

1.9. *Controlli.*

L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci;

2) la corrispondenza del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente.

Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1.1, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.

Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore si avvarrà del disposto dell'art. 6 par. 5 del Reg. CEE n. 3887/92.

I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame del registro aziendale.

La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali, oltre il periodo di detenzione del bestiame, non può superare comunque il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonché il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi del registro aziendale; nel verbale dovrà essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonché data e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto.

Il produttore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà, prescritta all'art. 12 del Regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.

1.10. *Diminuzione numero animali.*

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Reg. CEE 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per

iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo.

1.11. *Provvedimenti sanzionatori.*

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. CEE 3887/92.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effetuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale à 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto.

B) negli altri casi:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

del 20% se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%;

del 40% se l'eccedenza constatata è superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera *A)* sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera *B)* sulla base del numero di capi determinati.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 par. 5 del Reg. CEE 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

1.11. *Comunicazioni.*

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, par. 2, del Reg. CEE 3567/92 ed all'art. 2 del Reg. CEE 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero.

1.12. *Liquidazione dei premi.*

L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli «Organismi Regionali di controllo» provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 91

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Anger Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD);

Ayreshire;

Armoricaine;

Bretonne Pie-noire;

Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN);

Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM);

Deutsche Schwrzbunte, Schwarzbunte Milchrasse SMR);

Groninger Blaarkop;

Guernsey;

Jersey;

Kerry;

Malkekorthorn;

Montbéliarde;

Reggiana;

Valdostana Nera.

ALLEGATO 2

RESE MEDIE LATTIERE DEI PAESI CEE

Belgio	4.600 kg
Danimarca	6.550 kg
Germania	5.250 kg
Grecia	3.500 kg
Spagna	4.300 kg
Francia	5.400 kg
Irlanda	4.200 kg
Italia	4.600 kg
Lussemburgo	5.300 kg
Olanda	6.200 kg
Portogallo	4.400 kg
Regno Unito	5.350 kg
Austria	4.100 kg
Finlandia	5.500 kg
Svezia	6.400 kg

97A3439

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 aprile 1997, n. 18/FL.

Chiarimenti in merito al paragrafo 6.3 della circolare n. 15/FL del 7 aprile 1997 relativa alle nuove disposizioni in materia di tesoreria unica e trasferimenti erariali agli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Direzione generale del Tesoro - Servizio II

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al Commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'Interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

All'Associazione bancaria italiana

Con la circolare F.L. 15/97 del 7 aprile 1997 sono state fornite indicazioni sulle nuove disposizioni normative in materia di tesoreria unica e trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 1997. In particolare al paragrafo 6.3 sono state esposte le problematiche connesse all'utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un fondo di cassa costituito in tutto o in parte da entrate a specifica destinazione. Al riguardo, nel richiamare l'integrale rispetto dell'art. 38, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, che disciplina l'utilizzo dei fondi vincolati ed individua puntualmente gli enti locali che possono disporre tale utilizzo, e quindi a rettifica di quanto esposto nel primo periodo del predetto paragrafo 6.3, si precisa che gli enti come sopra individuati possono ulteriormente utilizzare le somme a destinazione vincolata nei limiti dei trasferimenti erariali, senza vincolo di destinazione, che si renderanno via via disponibili presso la competente tesoreria dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 9, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Tale ulteriore possibilità di utilizzo è l'unica che può essere esercitata, oltre che dagli enti legittimati ad avvalersi del richiamato art. 38, anche dagli altri enti locali. Detta interpretazione non altera le finalità dell'art. 38, di preservare cioé l'immediata liquidità ed esigibilità delle somme vincolate ma, in armonia con la recente normativa di razionalizzazione dei flussi di cassa, consente di evitare difficoltà nella gestione degli enti nell'ambito dell'articolato complesso normativo che presiede la materia.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A3440

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 30 aprile 1997, n. 5.

Aiuto alla produzione dell'olio di oliva - Accertamento definitivo dei dati dello Schedario oleicolo - Campagna 1995-96.

All'UNAPROL

Alla CNO

All'AIPO

All'UNASCO

ALL'UNAPOL

All'ASO

Alla LAPOAM

All'APOC

All'APO

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Dir. gen. com. ed internaz. - Uff. materie grasse

All'AGECONTROL

L'A.I.M.A. effettuerà l'accertamento definitivo dei dati dello Schedario oleicolo anche per la camp. 1995-96, secondo le modalità già disposte per la camp. 1994-95 con la delibera commissariale del 27 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1996, n. 7) e precisate con la circolare n. 442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1996, che vengono integralmente riconfermate anche per la campagna 1995-96.

Il commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A.
RICCIARDI

97A3438

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di undici richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 limitatamente a: comma 26 ("Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagralica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2."), comma 27 ("Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto".), comma 28 ("Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno d'età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età."), comma 29 ("I lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva".), comma 30 ("All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/a), le parole: 'fino a 30 anni' sono sostituite dalle seguenti: 'inferiore a 31 anni'. Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/a), la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996".) e comma 36 ("I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.") della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311 (Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 25 maggio 1970, n. 300, recante "Statuto dei lavoratori", limitatamente all'art. 31, comma II: "La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.", nonché il D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione", limitatamente all'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "o cariche sindacali" e alle parole: "e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi"; comma 2: "Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale"; comma 5: "A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata."; comma 6: "La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro."; comma 7: "Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine

di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335."; comma 9, limitatamente alle parole: "cariche sindacali o"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 la raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'art. 13, comma 3 ("Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area"), comma 4 ("Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati".), comma 5 ("Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più province, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area".), comma 6 ("Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinchè egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate"), e comma 7 ("Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE"), e l'art. 14, comma 10 limitatamente alle parole "sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'art. 13,", del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti); l'art. 1, comma 2 ("Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale".), l'art. 2, l'art. 3, l'art. 4, l'art. 4-bis, l'art. 5, comma 2 limitatamente alle parole ", sentito il parere della commissione di cui all'art. 2,", e comma 10 limitatamente alle parole "sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 e» del d.-l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 899 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative); gli artt. 3, 4 e 5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative); e dalla legge 4 novembre 1996, n. 566 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico", limitatamente all'articolo 1 e 2, nonché la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico" limitatamente agli articoli 3, 4, 5, e 7, limitatamente al comma 8: "Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano trascorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto dai commi 9 e 10"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante "Disposizioni sulla stampa", limitatamente a: articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 16, commi 1 e 2, limitatamente alle parole: "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5," e alle parole: "La stessa pena si applica a"; articolo 18; articolo 19; articolo 22, nonché della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 11, comma 7: "Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47".?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 10, comma 8: "Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39."; l'articolo 11, comma 1, limitatamente alle parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39"; l'articolo 16; l'articolo 18; l'articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: "con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti", e comma 5, limitatamente alle parole: "e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2)"; l'articolo 34; l'articolo 35; l'articolo 36; l'articolo 37; l'articolo 38; l'articolo 39; l'articolo 40; l'articolo 41; l'articolo 42; l'articolo 43; l'articolo 44; l'articolo 45; l'articolo 46; l'articolo 47; l'articolo 48; l'articolo 49; l'articolo 126; l'articolo 127; l'articolo 128; l'articolo 129; l'articolo 148, comma 2, limitatamente alle parole: "da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"; l'articolo 149; l'articolo 152; l'articolo 154; l'articolo 157, comma 7, limitatamente alle parole: "con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"; l'articolo 177, lettera e), limitatamente alle parole: "all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", limitatamente a: articolo 121, comma 3 ("I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo

da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129."); articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole: "del modulo organizzativo di cui all'articolo 121", e comma 5, limitatamente alle parole: "A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli."; articolo 128, comma 3 ("Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo."), comma 4 ("Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce."), comma 5 ("Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.)", comma 6 ("La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative."), e comma 7 ("Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria."); articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.", e comma 3 ("I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121."); articolo 131, comma 1, limitatamente alle parole: "da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo"; articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121", comma 5 ("Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni."), comma 6, limitatamente alle parole: "per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo", e comma 9, limitatamente alle parole: ", nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo,"; articolo 396, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti," e ", assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", limitatamente a: articolo 121, comma 3, limitatamente alle parole: "costituiti da tre docenti su due classi" e "; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi"; articolo 128, comma 3, limitatamente alle parole: "e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti," e alle parole: ", assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.", comma 6 ("La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative."), e comma 7 ("Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria."); articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128" e comma 3 ("I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121."); articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121", comma 5 ("Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni."), comma 6, limitatamente alle parole: "per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo", e comma 9, limitatamente alle parole: ", nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo,"; articolo 396, comma 3, limitatamente alle parole: " e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti," e ", assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 2 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati:

l'art. 152, comma 1, limitatamente alle parole: "anche a pena di decandenza," e comma 2, limitatamente alle parole: "stabiliti dalla legge" e alle parole: "ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente"; l'articolo 153 e l'articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: "ordinatorio", e comma 1, limitatamente alle parole: "che non sia stabilito a pena di decadenza", del r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: "Approvazione del Codice di procedura civile";

l'art. 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei casi previsti dalla legge" e comma 2, lmitatamente alle parole: "a pena di decadenza"; l'art. 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di decadenza", (del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 2 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", limitatamente a: articolo 17, comma 1, limitatamente alla parola: "coltivare,"; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "di piante di canapa indiana," e alle parole: ",II"; articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: "o cessione, a qualsiasi titolo," e alla parola: "II," e comma 4, limitatamente alla parola: ",II"; articolo 73, comma 1, limitatamente alla parola: "coltiva,", alla parole: ", cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce", alle parole: ", acquista, trasporta", alle parole: ", procura ad altri, invia", e alle parole:, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75", comma 2, limitatamente alla parola: "cede,", e comma 3, limitatamente alla parola: "coltiva,"; articolo 75; articolo 79, comma 1, limitatamente alle parole: "II e"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Fannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 639791.

97A3565

MINISTERO DELL'INTERNO

153° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97 e n. 95/97 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10166** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.554/C-96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HELMUT BISHOFER» MOD. SCHEIRING
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: RAMPINI ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RAMPINI ROBERTO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10167** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. TGC VAR (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 O DA 5
Lunghezza delle canne: MM 515
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiambili nei seguenti calibri: 243 Winchester; 270 Winchester; mm 7-08 Remington; mm 7 Remington Magnum; 30-06 Sprigfield.

N. **10168** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SHANSEI» MOD. SHANSEI 45
Calibro: . 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 143
Lunghezza dell'arma: MM 305
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: CINA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10169** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C/81 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERETTA» MOD. 8045 COUGAR
Calibro: .45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 94
Lunghezza dell'arma: MM 182
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA e/o ACCOKEEK-MD-USA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma può essere denominata, anche mod. 8045 F Cougar oppure 8045 G Cougar, oppure 8045 D Cougar.

N. **10170** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C/81 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERETTA» MOD. 8045 COUGAR
Calibro: . 45 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 94
Lunghezza dell'arma: MM 182
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA e/o ACCOKEEK-MD-USA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma può essere denominata, anche mod. 8045 F Cougar oppure 8045 G Cougar, oppure 8045 D Cougar.

N. **10171** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: . 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 711,2
Lunghezza dell'arma: MM 1102
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10172** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: . 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1153
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10173** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: . 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 711,2
Lunghezza dell'arma: MM 1102
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10174** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: .44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1153
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10175** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 711,2
Lunghezza dell'arma: MM 1102
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10176** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1153
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10177** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45-70 H.S. GOVT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 711,2
Lunghezza dell'arma: MM 1102
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10178** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45-70 H.S. GOVT
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1153
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10179** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 GANZSCHAFT
Calibro: MM 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. mm 6,5 × 55 (canna mm 508).

N. **10180** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 GANZSCHAFT
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. mm 6,5 × 57 (canna mm 508).

N. **10181** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 GANZSCHAFT
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. mm 7 × 64 (canna mm 508).

N. **10182** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS-96 GANZSCHAFT
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. mm 9,3 × 62 (canna mm 508).

N. **10183** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 GANZSCHAFT
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. .30-06 (canna mm 508).

N. **10184** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 GANZSCHAFT
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. .243 Winchester (canna mm 508).

N. **10185** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 GANZSCHAFT
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. .270 Winchester (canna mm 508).

N. **10186** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 GANZSCHAFT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «STEYR MANNLICHER» mod. SBS 96 Goiserer (monogrilletto con stecher) cal. .308 Winchester (canna mm 508).

N. **10187** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E.BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10188** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E.BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10189** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: MM 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10190** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10191** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10192** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10193** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: .22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10194** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10195** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: .45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10196** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10197** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS R.E.
Calibro: .444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10198** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/5.6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10199** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/5.6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10200** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/6.5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10201** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10202** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10203** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10204** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10205** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10206** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/8 × 68 S
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10207** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10208** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/.22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10209** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 12/.30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10210** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10211** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10212** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 16/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10213** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 16/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10214** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10215** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10216** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10217** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10218** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 20/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10219** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.515/C/96 in data 26 marzo 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.» MOD. COMBI R.E.
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI EMILIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «R.E. BY EMILIO RIZZINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

97A3447

Erezione in ente morale dell'associazione «Popolo Parlamento Istituzioni A. Moro, C. Mortati, A. Piccioni», in Roma

Con decreto ministeriale 29 aprile 1997 l'Associazione «Popolo Parlamento Istituzioni A. Moro, C. Mortati, A. Piccioni», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A3574

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 aprile 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 aprile 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 31 luglio 1997 è di L. 98,35, quelo dei buoni a centottantasei giorni con scadenza il 31 ottobre 1997 è di L. 96,79 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 aprile 1998 è di L. 93,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A3566

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 maggio 1997

Dollaro USA	1692,35
ECU	1923,36
Marco tedesco	988,41
Franco francese	293,01
Lira sterlina	2739,07
Fiorino olandese	878,55
Franco belga	47,894
Peseta spagnola	11,707
Corona danese	259,61
Lira irlandese	2551,22
Dracma greca	6,212
Escudo portoghese	9,834
Dollaro canadese	1223,42
Yen giapponese	13,673
Franco svizzero	1167,54
Scellino austriaco	140,42
Corona norvegese	238,43
Corona svedese	218,86
Marco finlandese	327,16
Dollaro australiano	1315,80

97A3575

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti, in Modena

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 11 aprile 1997 al n. 76, è stata approvata la modifica dello statuto dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti, con sede in Modena.

97A3448

Approvazione dello statuto dell'istituto di studi filosofici «Enrico Castelli», in Roma

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 11 aprile 1997 al n. 75, è stato approvato il testo statutario dell'istituto di studi filosofici «Enrico Castelli», con sede in Roma.

97A3449

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese - settore scientifico-disciplinare L18A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

97A3504

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 37, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza della libera Università «Maria SS. Assunta» è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

disciplina: Storia delle relazioni internazionali (Q04X).

97A3505

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di giurisprudenza intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso la libera Università «Maria SS. Assunta» per il seguente settore scientifico-disciplinare:

Facoltà di giurisprudenza:

P01A - economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3506

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di economia disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P01A - economia politica - disciplina indicata: «Economia politica»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A3530

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di economia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

N04X - diritto commerciale - disciplina indicata: «Diritto commerciale»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della légge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A3531

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali comprendente la disciplina «Matematica finanziaria».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata dell'Università degli studi «La Sapienza», entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A3532

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

*Integrando con la somma di **L. 125.000** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 6 0 9 7 *

L. 1.500